

STATUTO

SYS.TECK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERDAXIUS CA VIA IS MURAS 3

Numero REA: CA - 277617

Codice fiscale: 03516510926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 20.120	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Perdaxius la società cooperativa denominata "SYS.TECK - società cooperativa sociale."	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo sta- tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi specia- li sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle società a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc- cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem- blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen- zienti.	
Titolo II	
Scopo - oggetto	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso lo svolgimento dell'attività di cui all'art.	
	4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo	
	scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed	
	eventualmente anche per altri lavoratori, rispetti-	
	vamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e	
	società, oppure di rapporto di lavoro subordinato,	
	tramite la gestione in forma associata dell'attività	
	di cui all'articolo 4.	
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di	
	lavoro in favore della società può avvenire anche in	
	forma di collaborazione autonoma.	
	La Società può tuttavia avvalersi della prestazione	
	di lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori vie-	
	ne esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni	
	di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in mate-	
	ria, degli statuti sociali e dei regolamenti inter-	
	ni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di	

speculazione privata, secondo il principio della mutualità.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa non ha finalità di lucro, ma si propone di far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione offrendo loro una idonea struttura organizzativa.

Essa ha per oggetto:

a) offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, come definiti dalla normativa vigente e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di settore competente;

b) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione di energia elettrica;

c) realizzazione ed eventuale gestione di impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e delle connesse reti urbane di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

	d) approvvigionamento e cessione di energia ai soci;	
	e) servizi di consulenza ed assistenza, tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico e ambientale;	
	f) gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti e in particolare impianti funzionali al riutilizzo, riciclaggio e recupero anche energetico dei rifiuti attraverso l'individuazione di processi di trattamento termico;	
	g) manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ed erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore";	
	h) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiale termoidraulico, di macchine ed impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria e dell'acqua, alimentati da qualsiasi tipo di combustibile e/o fonte energetica, di materiale elettrico, di gas industriali, di acetileni, di ossigeno, di acetilene e co2, miscele di gas composti, vernici, prodotti petroliferi e derivati, pellet e di materiali edili.	
	La società, per il perseguimento dell'oggetto socia-	

le, si prefigge di operare anche in veste di E.S.Co.

(Energy Service Company) ovvero di società di servi-

zi energetici nonché di operare, mediante strumenti

contrattuali di T.P.F. (third party financing) e di

P.F. (projectfinancing).

La società potrà effettuare, altresì, le seguenti

attività:

a) captazione, adduzione, trattamento, distribuzio-

ne, vendita di acqua ad usi civili ed industriali,

ivi comprese le analisi chimico - fisico - batterio-

logiche, servizi di fognature e servizi di depura-

zione delle acque reflue (ciclo integrale delle ac-

que);

b) produzione, acquisto, trasporto e distribuzione

di energia elettrica, gas combustibili, calore e

fluidi energetici in generale;

c) impianto, realizzazione ed esercizio di reti di

pubblica illuminazione e semaforiche.

La Società potrà quindi svolgere, purché in correla-

zione alle predette attività svolte, in favore dei

soci e anche di terzi:

a) studio, ricerca e progettazione, escludendo ogni

attività dalla legge riservata ad iscritti in albi

professionali;

b) promozione e gestione di corsi di formazione in

	genere;	
	c) costruzione, ristrutturazione, compravendita e	
	gestione di immobili;	
	d) installazione di impianti tecnologici: gas, acqua	
	sanitaria, climatizzazione, antincendio, riscalda-	
	mento, fonti rinnovabili (solare termico, fotovol-	
	taico, minieolico etc.), nonché la realizzazione di	
	impianti elettrici;	
	e) interventi tesi alla riduzione del fabbisogno di	
	energia degli edifici: isolamento termico a capotto,	
	isolamento di tetti, solai, sostituzione di infissi,	
	installazione di impianti solari termici sia per la	
	produzione di acqua calda sanitaria che per il ri-	
	scaldamento degli ambienti o delle piscine, instal-	
	lazione di impianti geotermici;	
	f) progettazione, finanziamento, acquisizione, ces-	
	sione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione	
	e gestione di immobili destinati ad edilizia resi-	
	denziale e non, anche convenzionata, per conto pro-	
	prio o di terzi soggetti pubblici e privati, desti-	
	nati alla soddisfazione della domanda di edilizia	
	convenzionata e di alloggi destinati al mercato del-	
	le locazioni a canone convenzionato o concordato,	
	secondo la legislazione vigente.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	

vità connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento e con esclusione delle attività di cui all'art.1 della L. 02-01-1991 n°1;

b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) partecipare alle cooperative sociali di cui alla Legge dell'8 novembre 1991 n.381;

d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e

	società di cui la cooperativa aderisce o partecipa,	
	nonché a favore di altre cooperative;	
	e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organi-	
	smi economici, consortili e fideiussori, diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	f) mettere a disposizione di altra cooperativa la	
	propria capacità di attrezzature e di professionalità,	
	partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle	
	iniziative idonee a diffondere e rafforzare i prin-	
	cipi del mutuo aiuto e di legami di solidarietà fra	
	questi e gli altri lavoratori.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito rego-	
	lamento predisposto dall'assemblea dei soci e conte-	
	nente le condizioni generali valide per i singoli	
	rapporti, per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. Sono, pertanto,	
	tassativamente vietate la raccolta, la sollecitazione	
	del pubblico risparmio fra pubblico sotto ogni	
	forma, l'esercizio dell'attività bancaria, l'eroga-	
	zione del credito al consumo, nonché l'esercizio in	

	via permanente delle attività di cui all'art.4 comma	
	2 del D.L. 3 maggio 1991 n.143 coordinato con la	
	legge 5 luglio 1991 n.197;	
	h) La cooperativa si propone di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 del-	
	la Legge del 31 gennaio 1992 n. 59.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codi-	
	ce civile.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni in materia	
	di professioni protette ed avvalendosi, se necessa-	
	rio, di professionisti iscritti negli appositi Albi.	
	La società intende inoltre contribuire allo sviluppo	
	del mezzogiorno, sia con le agevolazioni previste	
	dall'Unione Europea per le regioni incluse nell'ob-	
	biiettivo n 1 del quale la Sardegna fa parte (e/o con	
	quelle tempo per tempo spettanti), sia, se compati-	
	bili, con le altre leggi nazionali vigenti per lo	
	sviluppo del mezzogiorno.	
	Per quanto sopra, potrà avvalersi delle agevolazioni	
	previste dalle delle leggi della Regione Autonoma	
	della Sardegna per il settore sempre se compatibili	
	e cumulabili con la normativa nazionale e comunita-	
	ria, nonché delle agevolazioni previste al titolo v	

della terza parte del trattato Cee di Roma ed ora denominato "coesione economica e sociale" ed ai sensi degli artt. 130/a, 130/8 e 130/c dell'atto unico e delle sue diversificate articolazioni (quadri comunitari di sostegno - del fers - sovvenzione globale - cofinanziamenti - pim Sardegna - e le agevolazioni ceca previste per il bacino carbonifero etc.), nonché' dalle agevolazioni previste dalla normativa europea per lo sviluppo aziendale, industriale etc., per le altre aree ad alta disoccupazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, commerciali, fideiussioni e/o avalli, concessioni di garanzie in genere, comprese quelle reali a favore proprio e/o di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca, fideiubente e/o avallante) che saranno ritenute utili dal proprio organo amministrativo.

Potrà inoltre acquistare, costruire, locare e/o cedere in locazione, gestire e/o dare in gestione immobili e complessi immobiliari in genere e prestare altri servizi aziendali per terzi.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, associazioni e consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sistema di amministrazione e

	controllo.	
	Titolo III	
	Soci	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% del lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella della cooperativa.	

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti che:

- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo

dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello statuto e:

- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e notizie:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma

	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sul-	
	la domanda secondo criteri non discriminatori e coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e con l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata, a cura degli ammini-	
	stratori, nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta da-	
	gli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazio-	
	ne del diniego, chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea dei soci.	
	Gli amministratori devono illustrare nella relazione	
	al bilancio o nella relativa nota integrativa le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento
e liquidazione se il socio sia diverso da persona
fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere
il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società e gli amministratori devono
esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli am-
ministratori devono darne immediata comunicazione al
socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-
municazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-
to sociale dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e
società il recesso ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-
ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eser-
cizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta

dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;

c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione

del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare

il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 15 (soci volontari)

Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero

complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Obblighi

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Soci sovventori

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 40,00 (quaranta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art.19.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori

	deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea	
	dei soci, che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quo-	
	te, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti	
	rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da	
	ciascun socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati	
	dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione,	
	da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-	
	perare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale li-	
	mite, i voti dei soci sovventori saranno computati	

applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite

tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-

strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7

della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle

seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina volontaria, o nei casi previsti

dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-

sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico,

dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, in caso di più amministratori non costituenti il consiglio d'amministrazione, da quello fra gli amministratori designato da tutti gli intervenuti, oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea nel momento della nomina:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione;

c) da due o più amministratori con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le moda-

lità di cui agli articoli 2257 e 2258 del Codice Civile, fatte salve le inderogabili competenze dell'organo amministrativo collegiale, ivi comprese la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

Ogniqualevolta l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore ha diritto ad opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che la stessa sia compiuta.

Sull'opposizione decidono i soci a mente delle vigenti disposizioni in materia di società di persone.

Con riferimento alle materie di cui all'articolo 2475, comma quinto, cod. civ. come pure in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto, in caso di amministrazione affidata disgiuntamente o congiuntamente a più amministratori, le decisioni degli amministratori devono essere adottate mediante apposita deliberazione.

A tal fine gli amministratori sono convocati ad iniziativa di uno di essi e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto o, se in forma di atto pubblico, trascritto

nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritto da almeno un amministratore.

Si applica, fatto salvo quanto sopra precisato, la disciplina statutaria per il funzionamento del consiglio di amministrazione in materia di convocazione e svolgimento delle riunioni.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'assemblea provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 2 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o degli amministratori non formanti il consiglio d'amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuri-

diche.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Gli amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca, anche senza motivazione e sono sempre rieleggibili.

Qualora all'atto della nomina venga apposto un termine, gli amministratori scadono alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

L'Organo Amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni
del consiglio di amministrazione)**

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori - anche non formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione o gli amministratori non formanti il consiglio di amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo ovvero gli amministratori non formanti il consiglio di amministrazione, disgiuntamente o congiuntamente fra loro, a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta, hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Detti soggetti sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo - come pure gli amministratori non formanti il consiglio di amministrazione, se e nei limiti in cui siano investiti di tale potere all'atto della nomina - potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per

l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile.

La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi.

L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-

no le vigenti norme di legge sulle società coopera-
tive a mutualità prevalente e dalle leggi speciali
sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice ci-
vile contenente la "disciplina delle società coope-
rative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano,
in quanto compatibili, le norme delle società a re-
sponsabilità limitata.

Stefano Lampis

Melis Gabriele Emanuele

Mattia Melis

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.